



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Rettori
Direttori generali
Università statali
e p.c.
CINECA

Oggetto: Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 dicembre 2021, n. 1274: Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative per la presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste di finanziamento.

Si fa seguito alla nota n. 228 del 7 gennaio 2022, con la quale è stata comunicata la pubblicazione sul sito del Ministero nella sezione Università/programmazione e finanziamenti del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, registrato dalla Corte dei conti il 4 gennaio 2022, con il quale sono definiti i criteri di riparto tra le Università statali di 1.412.173.760 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche.

In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 1274/2021, in allegato alla presente nota, sono definite le indicazioni operative per la presentazione da parte delle Università dei programmi d'intervento e delle relative richieste di finanziamento in relazione a programmi unitari d'intervento, così come individuati dal Decreto stesso.

Codesti Atenei potranno presentare i propri programmi unicamente in modalità telematica, mediante il modello che sarà disponibile nell'apposita procedura (**edilizia universitaria 2021-2035**) a partire da **lunedì 14 marzo p.v.**

La chiusura del modello, che ha valore di trasmissione formale, dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre:

- a) **venerdì 13 maggio 2022**, per i programmi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a);
- b) **martedì 12 luglio 2022**, per i programmi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b); c); d); e).

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano



Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

ALLEGATO

Indicazioni operative per la presentazione dei programmi d'investimento di cui al DM n. 1274/2021 (Decreto).

L'art. 1 del Decreto contempla cinque tipologie di programmi per i quali è possibile presentare richiesta di finanziamento, individuando gli importi destinati a ciascuna tipologia:

- a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi mediante la formula dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall'art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4);
- b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4);
- c) € 200.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023;
- d) € 100.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024 (cap. 7266, pg. 4);
- e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024 (cap. 7266, pg. 3).

Le condizioni necessarie ai fini della partecipazione sono:

1) la proprietà pubblica degli immobili oggetto d'intervento e la loro destinazione alle attività istituzionali dell'Ateneo, secondo quanto indicato dall'art.1, comma 4, del Decreto.

2) la sostenibilità del bilancio, sulla base dell'indicatore ISEF, secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del Decreto. Dal grado di sostenibilità del bilancio dipende, altresì, il limite massimo delle risorse che può essere richiesto da ciascun Ateneo. L'indicazione dell'importo massimo attribuibile è riportato nella procedura informatica predisposta per la presentazione delle domande.

La richiesta di finanziamento si compone di due parti:

- I. **la rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo;**
- II. **il modello di domanda.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

I. Rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo

La rilevazione complessiva degli spazi di Ateneo è finalizzata ad aggiornare il quadro dei dati già comunicato in attuazione del dm 1121/2019, necessari a valutare le esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie rispetto alla popolazione studentesca di ciascun Ateneo, cui fa riferimento l'art. 5, comma 4, della L. 537/1993 e conseguentemente il criterio a) di valutazione dei programmi di edilizia di cui all'art. 3 del Decreto. Gli esiti di tale rilevazione saranno, altresì, utilizzati per l'aggiornamento degli indicatori di PRO3 21-23. Si chiede, pertanto, a tutte le università statali, a prescindere dalla domanda di finanziamento, di provvedere alla compilazione di tale rilevazione **entro il 13 maggio p.v.**

Oggetto di tale rilevazione, come nella edizione 2020, sono esclusivamente gli immobili utilizzati per le attività istituzionali dell'Ateneo alla data del presente provvedimento, ad esclusione degli spazi condotti in locazione. Per ciascuna sede accreditata dell'Ateneo, dovranno essere riportate in forma aggregata le superfici (mq) destinate alle principali macro - funzioni dell'Ateneo (didattica, ricerca, amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi) secondo quanto di seguito riportato. Vanno presi in considerazione anche gli spazi destinati alle attività didattiche e di ricerca dei corsi di area medico-sanitaria, negli stessi termini previsti per le medesime attività delle altre aree scientifico disciplinari. Vanno, invece, esclusi gli spazi clinici presso le aziende ospedaliero-universitarie, nonché le sedi dei corsi delle professioni sanitarie presso le aziende ospedaliero universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Sono equiparati agli immobili concessi ad uso gratuito gli spazi assegnati con canone di natura meramente ricognitoria (dell'ordine di centinaia di euro annui). Sono, altresì, oggetto di rilevazione degli spazi gli immobili utilizzati per fini istituzionali di cui l'Ateneo abbia la proprietà superficiaria. In analogia con quanto previsto per le nuove costruzioni, è possibile presentare domanda di finanziamento per tali immobili esclusivamente se il diritto di superficie è a tempo indeterminato, ovvero se il proprietario del terreno è un ente pubblico e la durata residua del diritto di superficie è almeno pari a 19 anni.

L'autocertificazione dei dati inseriti dovrà essere validata dal nucleo di valutazione, riportando in procedura la data di tale validazione.

II. Il modello di domanda.

Il modello di domanda si compone di 5 sezioni (A, B, C, D, E) per i programmi di edilizia (tipologie a, b, d ed e) e di due sezioni (A, F) per i programmi relativi a infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche (tipologia c). Nel caso di programmi di edilizia relativi a più immobili, le sezioni da B ad E dovranno essere compilate distintamente per ciascun immobile.

Ogni Istituzione universitaria può presentare al massimo 4 autonomi programmi unitari d'intervento, di cui massimo 1 in ciascuna delle tipologie di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) indicate all'art. 1 del Decreto.

A – DATI GENERALI. Nella richiesta di finanziamento dovranno essere riportati la denominazione del programma unitario e la sua descrizione sintetica. Per **programma unitario** si intende la realizzazione di uno o più interventi tra

3

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

quelli delle sopraindicate tipologie, purché tra loro coordinati in vista della realizzazione di un obiettivo unitario di maggiore funzionalità, recupero o sviluppo delle strutture disponibili per le attività istituzionali dell'Ateneo. Gli interventi inseriti nei programmi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I programmi di edilizia possono essere relativi anche a immobili differenti, purché ubicati in sedi accreditate dell'Ateneo. Sono esclusi gli interventi di edilizia residenziale. Non possono essere, in ogni caso, presi in considerazione interventi che hanno già beneficiato di finanziamento ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del Decreto. Qualora i programmi d'intervento siano realizzati attraverso contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, occorre allegare il contratto, oppure lo schema di contratto/la bozza di convenzione.

Nel contratto non dovranno risultare elementi che introducano condizionalità in ordine alla disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento per le finalità istituzionali dell'Ateneo e alla proprietà pubblica dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del dm. 1274/2021. Il quadro economico dei lavori deve corrispondere a quello indicato nell'istanza; non possono essere, pertanto, ricompresi nell'istanza costi relativi alla prestazione di servizi o ad altri oneri, anche finanziari, derivanti dal contratto di partenariato.

È necessario indicare il costo complessivo del programma, distinguendo la quota posta a carico del proprio bilancio, o assicurata da altri enti, da quella posta a carico delle risorse di cui al Decreto. L'entità del cofinanziamento, a carico del proprio bilancio e/o di altri enti, deve essere di entità non inferiore al 40 per cento del costo complessivo del programma per il quale si richiede il finanziamento. Il cofinanziamento a carico del bilancio di altri enti pubblici e privati deve essere stato deliberato successivamente al 1° gennaio 2021. Possono essere considerate nella quota di cofinanziamento a carico del bilancio di Ateneo o di terzi anche le spese per l'acquisto di terreni e immobili, purché sostenute in data successiva al 1° gennaio 2021.

Si ricorda che l'importo minimo richiesto non può essere, in ogni caso, complessivamente inferiore a 750.000 euro per ogni intervento progettuale contenuto nel programma di edilizia presentato (lett. a); b), d); ed e)) e per ciascun programma di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche di cui alla lett. c), Conseguentemente, il costo minimo di ogni intervento progettuale non può essere inferiore a 1.250.000 euro.

Va allegata la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (delibera del CDA e verifica del Collegio dei revisori dei conti) ovvero a carico di altri soggetti (convenzione o altro atto sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente che cofinanzia).

Il costo complessivo dei programmi (inclusivo di IVA) dovrà risultare comprensivo delle eventuali spese di progettazione, esecuzione lavori, impianti e forniture, nonché delle spese per arredi e attrezzature e dei costi connessi al loro utilizzo. Per i programmi di edilizia le spese per arredi, attrezzature e costi connessi al loro utilizzo devono essere inerenti alla fruibilità dell'immobile e non possono essere di entità superiore al 10% del costo complessivo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Decreto, possono essere indicate solo le attività avviate, con assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, e le spese effettivamente sostenute, comprese quelle di progettazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, che saranno documentate in sede di monitoraggio ai fini dell'erogazione delle risorse.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Per i programmi di edilizia (a, b, d ed e), andrà indicato il numero degli immobili oggetto del programma unitamente alla loro denominazione.

B. IMMOBILI OGGETTO DEL PROGRAMMA D'INTERVENTI. Nella sezione B devono essere fornite informazioni relative sia alle caratteristiche generali di ciascun immobile sia alle funzioni istituzionali per le quali lo stesso è o sarà utilizzato.

Con riferimento alle caratteristiche generali dell'immobile vanno inseriti i dati relativi alla localizzazione (tra le sedi accreditate dell'Ateneo diverse da quelle ove sono ubicati esclusivamente corsi di area sanitaria), alla proprietà (necessariamente pubblica), alla concessione d'uso dell'immobile (ovvero del terreno, per eventuali nuove costruzioni), nel rispetto dei vincoli temporali indicati dall'articolo 1, comma 4, del Decreto, agli eventuali vincoli esistenti sull'immobile con riferimento all'interesse storico dello stesso o all'elevato valore paesaggistico dell'area. La proprietà pubblica dell'immobile deve sussistere al momento della domanda; con riferimento all'atto di concessione dell'immobile da parte dell'ente proprietario all'Istituzione deve sussistere, al momento della domanda, almeno una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico proprietario a concedere ad uso gratuito l'immobile, per una durata di almeno 19 anni e senza alcuna condizione diversa dall'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione del programma da parte dell'Ateneo. Nella procedura informatica dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare il titolo di possesso dell'immobile (inclusa la visura catastale aggiornata alla situazione attuale dell'immobile) e l'eventuale dichiarazione d'impegno da parte dell'ente proprietario della concessione dell'immobile. L'atto di concessione dovrà essere prodotto dall'Istituzione entro 60 giorni dalla eventuale comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

Con riferimento alle caratteristiche dell'immobile, vanno indicati i dipartimenti, ovvero gli spazi per l'amministrazione ubicati nell'immobile e la ripartizione delle superfici rispetto alle funzioni istituzionali (didattica, ricerca, amministrativa, servizi ausiliari e di supporto, impianti sportivi) svolte nella sede.

Dovrà essere indicato il livello di progettazione disponibile in coerenza con la tipologia di programma presentato. Si ricorda che il piano di fattibilità tecnica ed economica è sufficiente solo per i programmi di tipo e); la progettazione di livello definitivo è condizione sufficiente alla partecipazione ai programmi b) e d) e consente di partecipare al programma di tipo a) esclusivamente nei casi di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori o nei casi previsti dall'art. 1, co.6, del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 (conv. dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019). Nei restanti casi, per la partecipazione ai programmi a), è necessario il livello di progettazione esecutiva.

Non costituisce requisito minimo di partecipazione l'avvenuta verifica preliminare e conseguente validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 al termine di presentazione delle domande. La validazione costituisce tuttavia un criterio premiale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.m. 1274/2021.

C. DATI FUNZIONALI. Gli interventi che si intendono realizzare devono essere connessi alle attività istituzionali dell'ente. Per ciascun immobile inserito nel programma vanno, pertanto, indicate le superfici interessate dagli interventi programmati con la suddivisione relativa alle funzioni cui le strutture sono destinate: didattica (aule, biblioteche, laboratori, ecc.), funzioni di supporto (gestionali, amministrative), servizi ausiliari, grandi spazi (utilizzabili anche da



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

soggetti esterni). La compilazione di tale sezione è necessaria anche nel caso di nuove costruzioni, con riguardo alle superfici che verranno destinate alle attività istituzionali. Per gli spazi destinati alla didattica e alla ricerca andranno specificati i dipartimenti interessati.

D. INTERVENTI PER IMMOBILE. Per ciascun immobile oggetto del programma unitario vanno descritti sinteticamente gli interventi qualificanti, desunti dagli elaborati progettuali, da realizzare rispetto alle tipologie previste dal decreto (ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, nuova costruzione) e riportati i relativi costi per lavori, forniture e impianti (ivi compresa IVA e oneri per la sicurezza).

Si evidenzia che scopo del modello di presentazione delle domande è fornire un quadro sintetico il più possibile corretto delle tipologie d'intervento da realizzare. A tal fine, in tale sezione dovranno essere separatamente descritte e indicata la relativa quota di costo delle diverse tipologie d'intervento da attuare per ciascun immobile.

Va, altresì, descritta la qualità dell'intervento in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale ed alla innovazione tecnica [art. 3, comma 2, criterio C)].

Vanno, altresì, resi disponibili i relativi elaborati progettuali (in formato pdf. accessibile) del livello minimo richiesto per la tipologia d'intervento, suddivisi tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 14 (documenti componenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica), 24 (documenti componenti il progetto definitivo) e 33 (documenti componenti il progetto esecutivo) del DPR 207/2010¹. Occorre, inoltre, rendere disponibile la dichiarazione del progettista di conformità del progetto (fattibilità tecnica ed economica/esecutivo/definitivo) ai requisiti espressi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

E. QUADRO TECNICO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. In tale sezione va riportato il quadro analitico dei costi per ciascun immobile. I costi vanno riportati al netto delle spese per eventuali imprevisti, che rimarranno in ogni caso a carico dei bilanci degli Atenei. Vanno indicati, distintamente, i costi per lavori e forniture, impianti, oneri per la sicurezza e IVA (la cui somma dovrà essere coerente con quanto già inserito nella sezione D), nonché le spese tecniche e le eventuali spese per arredi e attrezzature, nonché quelle necessario all'utilizzo delle stesse. Qualora le spese tecniche per arredi e attrezzature non si prestino ad una suddivisione per immobile, le stesse potranno essere imputate complessivamente all'immobile principale². La somma dei costi per arredi e attrezzature non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore al 10% del costo totale.

¹ Con riferimento agli elaborati grafici, sono richiesti massimo 5 upload relativi ai principali elaborati contenenti gli elementi minimi relativi agli interventi da attuare. Ulteriori elaborati potranno, ove necessario, essere richiesti dalla Commissione.

² Le eventuali "Opere in economia" vanno ricomprese nella macrovoce denominata "Lavori e forniture". Gli oneri per l'allacciamento degli impianti possono essere inseriti nella voce impianti. Gli eventuali "incentivi per le funzioni tecniche" nella voce "Altro" delle spese tecniche.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Nel caso di opere già appaltate e aggiudicate va fatto riferimento all'importo di aggiudicato, considerato che, in caso di eventuale ammissione a finanziamento, l'erogazione delle risorse ministeriali farà riferimento allo stato di avanzamento delle spese effettivamente sostenute.

I lavori contenuti nel programma dovranno concludersi nell'arco di un quinquennio e, comunque, non oltre il periodo di riferimento del fondo di investimenti in oggetto (2021-2035).

Andrà, coerentemente, indicato per ciascun immobile il cronoprogramma delle fasi del processo. Al riguardo, si fa presente che gli interventi previsti per ciascun immobile dovranno essere avviati (con il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 5 del DM MIT 7 marzo 2018, n. 49):

- per i programmi di tipologia a), entro il 30 giugno 2023;
- per i programmi di tipologia b) e d), entro il 30 giugno 2024.

Per i programmi di cui alla lettera e), entro il 31 dicembre 2024 dovranno essere avviate le procedure di affidamento per tutti gli immobili.

Gli interventi relativi a tutti gli immobili dovranno essere, comunque, compresi nella programmazione dei lavori 2022-2024.

L'Istituzione dovrà indicare la tempistica di realizzazione degli interventi del programma: verifica preliminare del progetto definitivo o esecutivo ex art. 26 del D. lgs. 50/2016 e relativa validazione (allegando obbligatoriamente il relativo verbale qualora sia già stata effettuata); acquisizione del progetto definitivo o esecutivo; determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, espletamento della procedura di gara, inizio dei lavori (secondo le tempistiche previste dal Decreto), ultimazione dei lavori e piena funzionalità dell'opera (collaudo opere/lavori).

F. INTERVENTI PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE.

I programmi di lett. c) possono essere presentati anche in collaborazione con altri Atenei, costituendo tale eventualità uno specifico criterio di valutazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto. In tal caso, il programma viene presentato unicamente dall'Istituzione statale capofila, alla quale vengono assegnate le risorse richieste per la realizzazione dello stesso. Oltre agli eventuali Atenei coinvolti, andranno indicate le tipologie delle strutture coinvolte (strutture di didattica e ricerca ovvero strutture amministrative). Nel caso siano coinvolte strutture didattiche e di ricerca, andranno indicati i dipartimenti destinatari. Il programma può essere relativo alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche e/o alla acquisizione di attrezzature scientifiche. Per entrambe le tipologie andrà riportato il costo complessivo e dovrà essere fornita una descrizione sintetica degli interventi da realizzare, con riferimento agli elementi di complessità previsti, alle innovazioni tecniche introdotte ed al loro impatto in relazione alla capacità di caratterizzare l'Ateneo, in una chiara strategia di sviluppo delle collaborazioni con il sistema socio-economico e della competizione scientifica internazionale. Andrà, in ogni caso, resa disponibile la progettazione analitica degli interventi compresi nel programma.

I costi del programma andranno suddivisi nelle diverse voci di costo, comprese quelle per eventuali lavori e forniture, che, di norma, dovranno avere una entità residuale rispetto agli interventi compresi nel programma. Il programma dovrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

concludersi, di norma, nell'arco di un triennio e, comunque, non oltre il periodo di riferimento del fondo investimenti in oggetto (2021-2035). In ogni caso, condizione necessaria per la presentazione dei programmi di lettera c) è l'avvio delle spese del programma di realizzazione degli interventi di realizzazione, l'acquisizione delle infrastrutture tecnologiche o delle grandi attrezzature scientifiche entro il 31 dicembre 2023.